

## MODELLO ORGANIZZATIVO DI CONTROLLO E GESTIONE RSA - FONDAZIONE "F. BALICCO"

### PARTE GENERALE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTI AL MESE DI DICEMBRE 2019

#### REATI TRIBUTARI

Il 17 dicembre 2019 è stato approvato in via definitiva il d.d.l. n. S.1638 e, quindi, la conversione in legge del "Decreto fiscale", collegato alla legge di Bilancio 2020 (Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).

Il testo della disposizione aggiunge **l'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari)** al D.lgs 231/2001 (con l'inserimento, nel catalogo dei reati presupposto, dei delitti tributari).

In particolare, in caso di commissione di reati tributari, tale responsabilità viene estesa anche ai delitti di:

1. **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);**
2. **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);**
3. **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);**
4. **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);**
5. **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).**

Si evidenzia che, secondo la definizione prevista dall'art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, "**per <fatture per operazioni inesistenti> si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi**".

Sotto il profilo sanzionatorio l'art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) al D.lgs 231/2001 prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**:

1. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
2. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
3. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
4. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
5. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
6. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
7. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Con riferimento all'attribuzione della **sanzione pecuniaria** attraverso il meccanismo delle quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si fa presente che **l'importo di ciascuna quota** può oscillare da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sulla base delle nuove sanzioni pecuniarie previste per i reati tributari sopra elencati, nell'ipotesi di maggiore gravità, l'impresa potrà essere condannata a pagare fino a euro 774.500 (importo ottenuto moltiplicando il valore massimo che il giudice può attribuire ad una quota cioè euro 1.549 moltiplicato per il totale delle quote applicabili al reato commesso ossia 500).

Si segnala che, se in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In tutti questi casi, si applicano le seguenti **sanzioni interdittive**:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

## REATI INFORMATICI

La L. 18.11.2019, n. 133, di conversione del D.L. 21.09.2019, n. 105 (pubblicata sulla G.U. n. 272 del 20.11.2019 e in vigore dal 21.11.2019), ha introdotto nuovi reati informatici (**art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001**) in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che comportano la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il 14 novembre 2019 è stato approvato, in via definitiva, la conversione in legge del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", che ha inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 i delitti previsti dall'articolo 1, comma 11, dello stesso Decreto-legge.

In particolare, il nuovo comma 11-bis del D.L. n. 109/2015 prevede quanto segue:

<<11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,">>.

I reati in questione sono quelli di cui all'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 105/2019; di seguito si riporta il testo di tale disposizione:

<<11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.>>